

CODICE ETICO

Approvato dall'Assemblea dei Soci

Bari, 01 Giugno 2020

PREMESSA

L'Associazione Extralberghiero Terra di Bari, di seguito definita con la sua sigla A.E.T.B., si riconosce pienamente nei principi e nei valori sanciti dalla Costituzione repubblicana e si pone con senso di responsabilità e con integrità morale gli obiettivi sociali, come previsto dall'articolo 5 dello statuto.

A.E.T.B. rifiuta ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge. Gli Associati che aderiscono al Sistema organizzativo di A.E.T.B. respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza di A.E.T.B., ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

In tal senso A.E.T.B. impegna se stessa e le sue componenti:

- gli Associati,
- gli Associati che rivestono incarichi sociali,
- gli Associati che rappresentano A.E.T.B. in organismi esterni,
- gli eventuali dipendenti di A.E.T.B. ,

ad essere compartecipi e coinvolti nel perseguimento degli obiettivi, adottando modelli di comportamento ispirati alla integrità ed eticità, preservando ed accrescendo la reputazione del sodalizio di A.E.T.B. che si identifica quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta.

Art. 1 Doveri generali

Tutte le componenti del sistema organizzativo di A.E.T.B. sono tenute:

- a) ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale, deontologica e professionale;
- b) ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle leggi dello Stato e regionali, sui valori e sulle norme della A.E.T.B. e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell'interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività;
- c) a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani alla vita associativa;
- d) ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi;
- e) ad adoperarsi affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto all'interno della A.E.T.B., quanto presso gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo.

Gli associati a A.E.T.B. sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento e/o organizzazione a quanto previsto dal presente Codice Etico e dallo Statuto A.E.T.B..

Art.2 Doveri dei soci

1. Nel far parte del Sistema organizzativo di A.E.T.B., gli associati si impegnano a tenere conto, in ogni loro comportamento professionale e associativo, delle ricadute di tale comportamento sull'intera imprenditoria e sull'intero sistema extralberghiero.

2. Essi pertanto si impegnano:

- ad applicare leggi ed eventuali contratti di lavoro;
- a comportarsi con correttezza nei confronti dei propri collaboratori favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- ad avere un comportamento corretto nei confronti dei turisti che scelgono le strutture associate;
- a mantenere un atteggiamento rispettoso della libera concorrenza e dei diritti dei consumatori;
- a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione, i partiti politici e con tutte le Istituzioni della vita sociale;
- a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento con impegno costante;
- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e della A.E.T.B.;
- ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali;
- a rispettare le direttive che A.E.T.B. deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
- a non avere comportamenti, pena l'espulsione dall'associazione, qualsiasi azione che danneggia il nome e la progettualità dell'Associazione.

Art. 3 Doveri dei componenti del direttivo

1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della A.E.T.B. e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema associativo, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere procedimenti penali in corso per tali reati, né procedure concorsuali. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale (riabilitazione) e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale (estinzione del reato). I

candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti, anche con autocertificazione, ed a fornire a richiesta tutte le informazioni necessarie.

2. Ad ogni livello del sistema associativo, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:
 - a. ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione e la società, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;
 - b. ad agire secondo principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;
 - c. a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati;
 - d. ad applicare lo statuto ed il regolamento associativo, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno dell'associazione e verso l'esterno;
 - e. a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;
 - f. a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine all'associazione;
 - g. a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi configgenti con quelli dell'associazione.

Art. 4 Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni

1. I rappresentanti dell'Associazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, il direttivo, gli eventuali dipendenti, consulenti, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su deliberazione degli Organi competenti.
2. I rappresentanti della A.E.T.B. sono tenuti:
 - a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o società in cui vengono designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dall'Associazione;
 - ad informare in maniera costante l'Associazione od i livelli competenti del Sistema sullo svolgimento del loro mandato;
 - ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;
 - a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli Organi dell'Associazione che hanno deliberato la designazione;
 - ad informare l'Associazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.
3. Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.

Art. 5 Comitato Etico

L'Associazione, in merito ai propri progetti e iniziative, potrà avvalersi del parere del Comitato Etico che viene istituito per sovrintendere alle norme del presente Codice Etico.

Il Direttivo, a maggioranza semplice, delibera la nomina dei componenti del Comitato Etico, composto da tre membri nominati fra i Soci.

I Componenti si caratterizzeranno per il riconosciuto profilo etico e morale, dureranno in carica 3 anni e saranno rieleggibili.

Al Comitato Etico, quale organo di garanzia e di rappresentanza etica, compete una funzione consultiva, propositiva e di controllo perché l'Associazione si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità, così come individuati nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice stesso.

Del suo operato informerà il Direttivo, garantendo altresì ai Soci ed ai Simpatizzanti un'informazione periodica sulla sua attività, tramite le modalità e i canali interni all'associazione.

Art.6 Organo di vigilanza

1. Sull'applicazione del Codice Etico vigila il Comitato Etico (come da Articolo 5).
2. Il mancato rispetto del Codice Etico e dei doveri degli associati è sanzionato nei termini previsti dall'Articolo 8

Art.7 Violazioni del Codice Etico

3. In caso di accertata violazione del Codice Etico, il Comitato Etico riporta la segnalazione e richiede l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie al Direttivo o dall'assemblea dei soci di A.E.T.B.. Nel caso in cui tali violazioni riguardino uno o più membri del Direttivo o il Presidente, il Comitato Etico riporterà le segnalazioni e potrà portare la segnalazione alla prima Assemblea dei Soci (in caso di violazioni gravi, il comitato etico potrà anche richiedere un'assemblea straordinaria).
4. Le competenti funzioni, attivate dagli organi di cui sopra, approvano i provvedimenti, anche sanzionatori, da adottare secondo le normative in vigore, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito al Comitato Etico.



Art.8 Sistema sanzionatorio

A.E.T.B. mette in atto le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice Etico.

La violazione delle disposizioni contenute in esso, nello Statuto e nel Regolamento comporta, a carico dei destinatari responsabili di tali violazioni – laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi associativi e compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente – l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori come previsto nel Regolamento, con anche la possibile espulsione del violante.

Art.9 – Tutela del nome A.E.T.B.

Nello svolgimento delle proprie attività i Soci ed i Simpatizzanti di A.E.T.B. non devono commettere azioni capaci di danneggiare o compromettere i profili valoriali e d'immagine che caratterizzano l'Associazione e il suo buon nome, né la sua progettualità, ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi.